



Art. 2 Comma 1

Dopo: “continuità” aggiungere “produttiva”

Sostituire “nel limite di 320 milioni di euro nell’anno 2024” con “nella misura iniziale di almeno 320 milioni di € nell’anno 2024”.

Art. 3 Comma2

Sostituire “i lavoratori diretti, addetti alla manutenzione” con “i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione”.

ART. 4

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica)

Al comma 1 sostituire alle parole “non superiore a sei settimane” le parole “per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all’Art.1”

Motivazione

La salvaguardia dell’attività aziendale e produttiva non può prescindere dal sostegno occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell’indotto, degli appalti e dei subappalti, impegnati in tutte le attività connesse alle attività aziendali. Questo motiva la richiesta di equiparare la durata dei trattamenti di cui all’emendamento.

Al comma 2

- dopo le parole “esercitato dall’impresa committente” inserire “o in subappalto”
- dopo le parole “beni o semilavorati” cancellare “costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale” ed inserire “a favore” prima delle parole “dell’impresa committente”
- dopo le parole “il settanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse” inserire “o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto”

Motivazione

Gli emendamenti al comma 2 su indicati mirano ad includere le aziende in subappalto nel perimetro delle aziende che svolgono “esecuzione di opere o prestazione di servizi o produzione di beni e semilavorati” a favore delle imprese di cui all’Art.1.

L’ inciso, di cui chiediamo la cancellazione, escluderebbe nella sua formulazione alcune delle attività effettivamente svolte dalle imprese di indotto, appalti e subappalti in quanto non necessariamente le loro attività sono “oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente”, ma necessarie e complementari alla stessa e per questo affidate in appalto o subappalto.

Inoltre, il parametro del 70 per cento va dimostrato sul “fatturato complessivo” nel caso di aziende monocommittenti, ma limitato al “fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto”, in caso di aziende di entità rilevante con appalti diversificati sul territorio nazionale, coinvolte

significativamente, ma in via esclusiva, per il fatturato discendente dall'attività prestata nella specifica unità produttiva o nel singolo appalto.

Al comma 4

- cancellare gli articoli 14 e 24 nella frase: “non si applicano le disposizioni di cui agli articoli ~~14~~, 15, ~~24~~ e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015”

Motivazione

Riteniamo indispensabile recuperare l'intera e completa attività di consultazione delle organizzazioni sindacali nella procedura di richiesta di ammortizzatore sociale, a piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.